



Edizione: Febbraio 2000

Ministero dell'Interno
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO -
UDINE**
" per ignem per undas celerrime "

G U I D A T E C N I C A N . 6

- D. LGS. 626/94 - D.M. 10.3.1998 -

- v - v - v - v - v - v - v - v -

**LA FORMAZIONE ANTINCENDIO
NEI LUOGHI DI LAVORO**

- v - v - v - v - v - v - v - v -

- NOTA INFORMATIVA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE -

- ◆ *I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94*
- ◆ *OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA*
- ◆ *INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI LAVORO*
- ◆ *FORMAZIONE PER IL PERSONALE INCARICATO DI SVOLGERE, NEI LUOGHI DI LAVORO, MANSIONI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA*
- ◆ *CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE*
- ◆ *ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA*

Dott. Ing. Amedeo Monaco



▼ **LA FORMAZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO** ▼

I N D I C E *pag*

1 - CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO: PERCHÉ ?	3
2 - I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	7
3 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA - ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 626 8	
4 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI LAVORO	9
4.1 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI	9
4.2 - FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA	11
4.3 - FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO	11
5 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE INCARICATO DI SVOLGERE, NEI LUOGHI DI LAVORO, MANSIONI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA	13
5.1 – GENERALITÀ	13
5.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EFFETTUATA DAI VIGILI DEL FUOCO	15
5.3 - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE	19
5.3.1 – CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	19
5.3.2 - PROGRAMMI DEI CORSI PER I DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO	21
5.4 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA	23
5.5 - MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CORSI DI FORMAZIONE	27
5.6 - MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ TECNICA	28

1 - CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO: PERCHÉ ?

Domande ricorrenti all'inizio di ogni corso di formazione antincendio sono:

- perché siamo qui?
- quali sono i nostri compiti?

Per rispondere, sia pure brevemente e semplicisticamente, a tali domande, è necessario partire dal D.Lgs. 626/94.

Il D.Lgs.626 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, privati e pubblici, mediante l'attuazione di direttive comunitarie; a tal fine si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti, per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Il rischio di incendio rappresenta certamente uno dei maggiori rischi per qualsiasi luogo di lavoro, ed una corretta attività di informazione e formazione dei lavoratori costituisce certamente il migliore presupposto per una efficace *"gestione della sicurezza"* in ambito aziendale.

È infatti accertato che almeno il 50% degli incendi è attribuibile in qualche modo, direttamente o indirettamente, al cosiddetto *"fattore umano"*, e cioè al fatto che, per motivazioni dovute ad ignoranza delle situazioni di rischio potenziale, e/o a superficialità nell'approccio con i problemi della sicurezza, e/o per sottovalutazione dei pericoli, spesso le persone compiono azioni sbagliate che non avrebbero dovuto compiere se informate, o anche a volte non compiono le azioni corrette che avrebbero potuto evitare o minimizzare situazioni di rischio prevedibili.

Inoltre l'esperienza operativa degli interventi di soccorso insegna che in molti casi di incendi di grandi dimensioni, con effetti disastrosi per persone, per strutture e per materiali, si è constatato che tali incendi avrebbero potuto essere facilmente controllati e/o spenti nella loro fase iniziale, se solo le persone presenti fossero state in grado di utilizzare efficacemente le attrezzature antincendio esistenti in loco (*estintori, naspi, idranti, etc*).

Per ottenere tali comportamenti *"corretti"* è però necessario sensibilizzare tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, ed è altresì necessario formarne in modo più approfondito alcuni, ai quali possano poi essere demandati compiti di *"attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (D.Lgs.626/94 – art. 4 – comma 5.a)"*.

Per i motivi descritti, il D.Lgs. 626/94, ed i DM 16.1.1997 e DM 10.3.1998 emanati in applicazione del decreto legislativo medesimo, dedicano notevole attenzione all'attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Il D.Lgs. 626 stabilisce tra l'altro, all'art.22, che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

L'art.4 del D.Lgs. 626, intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", prevede che "... il datore di lavoro ... designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Si riporta nel seguito il testo degli art. 21 e 22 del D.Lgs. 626 (Titolo 1 - Capo VI: informazione e formazione dei lavoratori):

Ö D.Lgs. 626 - Art. 21: Informazione dei lavoratori

- 1 - Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - f - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - g - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15.
- 2 - Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a - b - c anche ai lavoratori di cui all'art.1, comma 3.

Ö D.Lgs. 626 - Art. 22: Formazione dei lavoratori

- 1 - Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
- 2 - La formazione deve avvenire in occasione :
 - a - dell'assunzione;
 - b - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

- 3 - La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- 4 - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 5 - I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
- 6 - La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- 7 - I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

In applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della sanità hanno congiuntamente emanato il **DM 16.1.1997** (*Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*), mentre il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha emanato li **DM 10.3.1998** (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*), che all'art. 7 ed all'allegato IX disciplina la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 626 possono pertanto schematizzarsi secondo quanto indicato nella tabella seguente.

OBBLIGHI FORMATIVI (D. Lgs. 626/94 - Art. 22)

LA FORMAZIONE DEVE AVVENIRE IN OCCASIONE DI :

- **ASSUNZIONE**
- **TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONI**
- **INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO
O DI NUOVE TECNOLOGIE,
O DI NUOVE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI**

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEVE INCLUDERE **CONOSCENZE TEORICHE, ED ESERCITAZIONI PRATICHE SULL'USO DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, ADEGUATE ALLE ESIGENZE, E COMMISURATE ALLE CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO, ALLE MANSIONI, ED AGLI INCARICHI DI OGNI SINGOLO LAVORATORE

PERSONALE DA FORMARE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL' EMERGENZA
(*SQUADRA ANTINCENDIO AZIENDALE*)

PERSONALE CHE NECESSITA DI FORMAZIONE PARTICOLARE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE :

- ADDETTI ALLE CUCINE
- ADDETTI A LAVORI DI MANUTENZIONE
- ADDETTI ALLA RICEZIONE
- TELEFONISTI
- ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA E CUSTODI
- PERSONALE CHE MANIPOLA MATERIALI INFIAMMABILI O UTILIZZA ATTREZZATURE A FIAMMA LIBERA
- CAPI UFFICIO E CAPI REPARTO

TUTTI I LAVORATORI

2 - I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

Il D.Lgs. 626 contiene, all'art.2, alcune definizioni che si riportano nel seguito, e che è importante conoscere, per una migliore comprensione dei paragrafi successivi, e delle disposizioni in materia di sicurezza:

- a - lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
- b - datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
- c - servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d - medico competente:** medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - 1 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - 2 - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - 3 - autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e - responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

3 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA - ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 626

Il D.Lgs. 626 è innovativo per molti aspetti, ed individua livelli differenziati di responsabilità per gli aspetti della sicurezza.

Pone termine, ad esempio, al concetto che debba essere sempre *“qualcun altro”* ad occuparsi *“in toto”* della sicurezza dei lavoratori; infatti il D.Lgs. 626, all'art. 5, responsabilizza **ogni singolo lavoratore**, imponendo che ciascuno debba interessarsi attivamente sia della propria sicurezza, sia della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Riportiamo il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 626:

- 1 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2 - In particolare i lavoratori:
 - a - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f - non compiono di propria iniziativa operazioni manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- h - contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI LAVORO

Come già detto, in applicazione degli art. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della sanità hanno congiuntamente emanato il **DM 16.1.1997** (*Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*), mentre il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha emanato il **DM 10.3.1998** (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*).

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

Tali normative definiscono gli aspetti di seguito descritti.

4.1 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI

Il DM 10.3.1998, all'art. 3 (*misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio*), prescrive che *“all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII”*.

I contenuti dell'allegato VII del DM 10.3.1998, intitolato *“informazione e formazione antincendio”*, sono i seguenti:

- È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
- Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
 - a - rischi di incendio legati all'attività svolta;
 - b - rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
 - c - misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
 - d - ubicazione delle vie di uscita;

e - procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

- L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
- L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
- Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
- Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
- Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.
- Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
- L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.
- Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili; qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

Il DM 16.1.1997 prevede inoltre che i contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi, e devono riguardare almeno:

- a - i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b - nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

c - cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

4.2 - FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

L'art. 18 del D.Lgs. 626, al comma 7, prescrive che *“le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7”,* e l'art. 19 (*attribuzioni del rappresentante per la sicurezza*), prevede che *“riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22”*.

In applicazione del citato art. 22 del D.Lgs. 626, il DM 16.1.1997 stabilisce che i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a - principi costituzionali e civilistici;
- b - la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c - i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d - la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e - la valutazione dei rischi;
- f - l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g - aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h - nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

4.3 - FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'art. 10 del D.Lgs. 626 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:

- aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
- aziende agricole sino a 10 addetti;
- aziende della pesca sino a 20 addetti;
- altre aziende sino a 200 addetti;

con esclusione delle seguenti aziende:

- aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del DPR 175/1988;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende estrattive ed altre attività minerarie;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

di poter svolgere direttamente ***i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione***, purché frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.

L'art. 95 del D.Lgs. 626 ha consentito, fino al 31.12.1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.

Il DM 16.1.1997 ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 626 (*servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione*). Tali contenuti minimi dei corsi sono i seguenti:

- a - il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b - gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
- c - la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d - i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e - appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f - la valutazione dei rischi;
- g - i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h - i dispositivi di protezione individuale;
- i - la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- j - la prevenzione sanitaria;
- k - l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Tali corsi, della durata minima di 16 ore, prevedono, tra l'altro, anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.

La Circolare del Ministero dell'Interno n.16, del 8.7.1998 (*Decreto interministeriale 10.3.1998 - Chiarimenti*), prescrive che, dalla data di entrata in vigore del DM 10.3.1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, ***deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX, (descritti nel seguito)***.

Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto (10.10.1998), nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 626/1994, purché ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 21.12.1996.

5 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE INCARICATO DI SVOLGERE, NEI LUOGHI DI LAVORO, MANSIONI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

5.1 - GENERALITÀ

Si è già visto in precedenza che il D.Lgs. 626, all'art.4 intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", prevede che "... il datore di lavoro ... designa preventivamente i **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza**".

Lo stesso D.Lgs. 626, all'art.12, prevede anche, in maniera totalmente innovativa, che "... **i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva**".

Rientra pertanto tra gli adempimenti del datore di lavoro, che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda, **individuare quanti e quali lavoratori** incaricare per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio , evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione delle emergenze (ai sensi dell'art. 12).

Il comma 5 dell'art.22 del D.Lgs. 626 stabilisce poi che tali lavoratori devono essere adeguatamente formati, secondo criteri definiti in un decreto da emanare a cura del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-b dello stesso decreto legislativo.

A tal fine è stato emanato il DM 10.3.1998 che, agli articoli 6 e 7, dispone quanto segue:

Ø DM 10.3.1998 - ART. 6: DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

- 1 - All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
- 2 - I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
- 3 - I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
- 4 - Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.

DM 10.3.1998 - ART. 7: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

1 - I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

Pertanto, l'allegato IX del DM 10.3.1998 contiene i programmi minimi dei corsi di formazione, che devono essere correlati alla tipologia ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, e l'allegato X contiene l'elenco delle aziende in cui i lavoratori devono possedere un ulteriore requisito, cioè un attestato di idoneità tecnica.

L'art. 8, comma 2, del DM 10.3.1998, prevede comunque che *“sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto”*, cioè entro il 10.10.1998.

È però importante evidenziare che tutti i lavoratori incaricati devono comunque poter dimostrare di avere frequentato un corso di formazione, idoneo al livello di rischio della propria azienda, ed a tal riguardo non sono previste esenzioni.

Infatti, anche i lavoratori che hanno svolto il servizio di leva nei vigili del fuoco, e quelli eventualmente iscritti nei quadri del personale volontario del C.N.VV.F., devono frequentare il corso di formazione (*e sostenere l'esame di idoneità, se necessario*), in quanto non esiste alcuna specifica deroga al riguardo.

La Circolare 16 del 8.7.1998 fornisce inoltre utili informazioni circa la eventuale **utilizzo di personale esterno all'azienda** per incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Infatti la Circolare 16 prevede che:

*“In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 sul ricorso a **servizi esterni all'azienda**, si ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, **possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva** del disposto di cui all'art. 4, commi 5 lettera a) del predetto D.Lgs. n. 626/1994.*

Detto personale esterno dovrà, in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà il servizio.

*Qualora non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà espletato il servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano i più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo **si ritiene che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX del DM 10.3.1998, sia quello adatto a tal fine.***

Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 609 del 1996.

Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.”

5.2 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EFFETTUATA DAI VIGILI DEL FUOCO

L'attività di formazione dei lavoratori di cui sopra è, come si è visto, un obbligo del datore di lavoro, che a tal fine si può avvalere delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), o di Enti pubblici o privati, o di liberi professionisti, per i quali attualmente non è prevista alcuna specifica autorizzazione e/o qualificazione.

Non si può fornire, in questa sede, nessuna ulteriore indicazione sull'attività di formazione da parte di privati, in quanto essa è affidata alla libera iniziativa dei singoli formatori; è però necessario ribadire che devono essere comunque rispettati i contenuti minimi dei corsi di formazione, che saranno descritti in seguito.

Per quanto riguarda, invece, l'attività di formazione effettuata da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si descrivono nel seguito alcune utili indicazioni:

- La Legge 28.11.1996, n. 609, ha disposto all'art. 3 che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'attività di formazione ed accerta l'idoneità tecnica dei lavoratori di cui sopra mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, e avvalendosi del personale addetto.
- Riportiamo di seguito un estratto dell'art. 3 della Legge 28.11.1996, n. 609:

“Art. 3 - Servizi di vigilanza e di formazione tecnico professionale attribuiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1 - In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.

A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel DPR 26.5.1959, n. 689, tabelle A e B, nel DM 16.2.1982 e nel DM 30.10.1986.

L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'Interno

..... omissis

3 - I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 626/94, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili fuoco o da enti pubblici e privati.”

I datori di lavoro (o per essi associazioni di categoria o istituti di formazione), interessati ai corsi di formazione organizzati dai Vigili del Fuoco, devono inoltrare formale richiesta scritta direttamente agli uffici del Corpo Nazionale VVF, ed i corsi potranno essere tenuti presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, o anche presso le sedi VVF.

Le modalità di richiesta e di svolgimento dei corsi sono quelle descritte nel seguito:

- I datori di lavoro (o per essi associazioni di categoria o istituti di formazione), interessati alla effettuazione di corsi di formazione antincendio organizzati dai Vigili del Fuoco, devono inoltrare **formale richiesta scritta** direttamente al Comando Provinciale VF ove ha sede l'unitàproduttiva.
- La domanda deve essere in bollo da Euro 10,33, deve essere compilata secondo il modello fac-simile riportato nel seguito, e deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
 - Tipo di corso di formazione richiesto, in relazione al livello del rischio di incendio dell'azienda (*Allegato IX al DM 10.3.1998*).
 - Eventuali argomenti specifici, integrativi del programma minimo previsto per il proprio livello di rischio, al fine di soddisfare meglio le particolari esigenze aziendali (*è opportuno che la scelta di eventuali argomenti integrativi avvenga a seguito di intese dirette con la struttura VVF interessata*).
 - Numero dei lavoratori corsisti.
A tal riguardo si evidenzia che, al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi, è consigliabile un numero massimo di discenti per ciascun corso non superiore a 26 unità per le lezioni teoriche, mentre è preferibile che le esercitazioni pratiche siano svolte con gruppi non superiori a 10 unità pertanto, nel caso in cui le esigenze di formazione siano superiori a 26 unità sarà necessario suddividere l'attivitàformativa in più corsi, secondo modalitàe tempi da concordare.
 - Il nominativo ed il recapito telefonico di un **responsabile** incaricato (*dal datore di lavoro, o da un istituto di formazione, o da associazione di categoria*) di seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso da effettuare.
- La domanda deve inoltre essere **obbligatoriamente corredata** dalla **ricevuta di versamento** della somma necessaria, secondo le tariffe previste dal D.M. 14.10.1996, effettuato sul c/c postale n., intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di

[**N.B.:** Sul retro del c/c occorre indicare sempre la “causale del versamento”, che è obbligatoria qualora il destinatario sia un Ente pubblico; a tal riguardo si

raccomanda di indicare sempre tutti gli elementi utili per l'individuazione del servizio cui si riferisce il versamento (*tipo di servizio richiesto, denominazione dell'attività, numero delle ore del corso, etc.*; es: **Richiesta di corso di formazione antincendio, presentata dalla Ditta, per n. ore di corso.**)].

- Le Pubbliche Amministrazioni che usufruiscono delle prestazioni formative del Corpo Nazionale VVF, sono tenute anch'esse al pagamento delle tariffe vigenti, ma sono escluse dall'obbligo del bollo sulla domanda.
- Al termine del corso, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascia un **attestato di frequenza** a ciascun lavoratore che abbia frequentato il corso; su richiesta dell'Azienda (o dell'Ente organizzatore del Corso), l'attestato di frequenza può essere rilasciato anche in forma cumulativa; l'attestato di idoneità tecnica, sia in forma individuale che in forma cumulativa, viene rilasciato in bollo da Euro 10,33.
- Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché dovrà provvedere a fornire tutto il materiale di supporto necessario sia per le lezioni teoriche, sia per l'effettuazione delle prove pratiche.

In particolare sarà necessario quanto segue:

- ⊖ Per le lezioni teoriche deve essere resa disponibile un'aula idonea, dotata dei sussidi didattici necessari (*almeno una lavagna luminosa efficiente, e una lavagna a fogli mobili munita di pennarelli a più colori*).
- ⊖ Deve essere riprodotta e distribuita a tutti i discenti la dispensa che sarà fornita, in copia unica, da questo Comando.
- ⊖ Deve essere individuata ed attrezzata, secondo le indicazioni che saranno fornite da questo Comando, un'area idonea per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche
- ⊖ Il **materiale tecnico** necessario per l'espletamento della prova pratica (*estintori, manichette, coperta antincendio, carburante, etc.*) dovrà essere approvvigionato e portato sul luogo delle esercitazioni a cura e carico del richiedente;
- ⊖ Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, ciascun discente dovrà obbligatoriamente indossare i **dispositivi di protezione individuale** necessari, consistenti almeno in:
 - elmetto con visiera;
 - abiti da lavoro non facilmente combustibili (*preferibilmente tuta o giaccone in tessuto antifiama*);
 - guanti da lavoro;
 - calzature antinfortunistiche;

Tali dispositivi di protezione individuale dovranno essere resi disponibili a cura e carico del richiedente; in caso di mancata disponibilità, ed eccezionalmente, potranno essere resi disponibili dai Vigili del Fuoco, se disponibili al momento.

- Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante ai corsi per quanto attiene ai possibili infortuni e/o fatti accidentali che potrebbero verificarsi durante l'attività formativa

La sussistenza di tale copertura assicurativa dovrà risultare da dichiarazione impegnativa del datore di lavoro (*o da figure sostitutive equivalenti*), che dovrà altresì esplicitamente dichiarare di sollevare l'Amministrazione VF da ogni responsabilità attinente i possibili infortuni durante l'attività formativa.

- In linea generale si ritiene opportuno che, al fine della migliore organizzazione dei corsi di formazione antincendio, i dettagli organizzativi relativi ad ogni caso specifico siano concordati tramite accordi diretti con l'Ufficio Formazione del Comando VF.
- I dati in possesso del Comando VF , ai sensi della legge 675/96 (*tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*), saranno utilizzati esclusivamente per fini connessi all'attività di accertamento di idoneità tecnica e/o alla sicurezza antincendio.

5.3 - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Indipendentemente dall'Ente o istituto che espleta attività di formazione, è comunque necessario che i contenuti minimi dei corsi per il personale designato quale addetto al servizio antincendio devono essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, e sono descritti nell'Allegato IX al DM 10.3.1998.

Si rammenta, tuttavia, che l'art.8, comma 2, del DM 10.3.1998 prevede che *“sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto”*, cioè ultimati entro il 10.10.1998.

Per tutti i corsi successivi a quella data, sono state previste 3 tipologie di corsi di formazione, in relazione al livello di rischio dell'azienda (**elevato – medio – basso**), i cui contenuti sono da ritenersi i minimi necessari per fornire ai soggetti interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della sua gestione.

Questo significa che, fatti salvi quei contenuti minimi previsti, e in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio aziendale, su richiesta degli utenti quei contenuti minimi dei corsi previsti possono anche essere oggetto di una adeguata implementazione.

Di seguito si riportano i criteri per l'individuazione del livello di rischio di una azienda, ed i programmi delle tre tipologie di corso di formazione per addetti antincendio.

5.3.1 - Classificazione del livello di rischio

Come già indicato, sono state previste tre tipologie di corsi di formazione, in relazione al livello di rischio dell'azienda (**elevato – medio – basso**).

Al fine di agevolare l'individuazione del livello di rischio di una azienda, si riporta una elencazione, a titolo esemplificativo, di attività inquadrabili nei **livelli di rischio elevato, medio e basso**.

Ø attività a rischio di incendio elevato

Tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art.8, comma 5, del D.Lgs. 626, rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedito nella loro mobilità nonché a causa degli ambienti di lavoro che comportano difficoltà in caso di evacuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato :

- industrie e depositi di cui all'art.4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.

La formazione del personale designato, presso le soprariportate attività, per lo svolgimento delle mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere basata sui contenuti minimi e sulla durata riportati nel prospetto relativo al **CORSO C**.

Ø attività a rischio di incendio medio

Rientrano in tale categoria di attività

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti minimi e sulla durata riportati nel prospetto relativo al **CORSO B**.

Ø attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti minimi e sulla durata riportati nel prospetto relativo al **CORSO A**.

5.3.2 - Programmi dei corsi per i diversi livelli di rischio

PROSPETTO DEL CORSO C - DURATA DEL CORSO: 16 ORE

**PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO**

ARGOMENTO	DURATA
<p>1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi sulla combustione - le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro - le sostanze estinguenti - i rischi alle persone ed all'ambiente - specifiche misure di prevenzione incendi - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 	<p>4 ore</p>
<p>2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure di protezione passiva - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti - attrezzature ed impianti di estinzione - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - impianti elettrici di sicurezza - illuminazione di sicurezza 	<p>4 ore</p>
<p>3 - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure da adottare quando si scopre un incendio - procedure da adottare in caso di allarme - modalità di evacuazione - modalità di chiamata dei servizi di soccorso - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali – operative 	<p>4 ore</p>
<p>4 - ESERCITAZIONI PRATICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, ecc.) - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale 	<p>4 ore</p>

PROSPETTO DEL CORSO B - DURATA DEL CORSO: 8 ORE

**PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO**

ARGOMENTO	DURATA
1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - principi sulla combustione e l'incendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di un incendio - rischi alle persone in caso di incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi	2 ore
2 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - le principali misure di protezione contro gli incendi - vie di esodo - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme - procedure per l'evacuazione - rapporti con i vigili del fuoco - attrezzature ed impianti di estinzione - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - illuminazione di emergenza	3 ore
3 - ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti	3 ore

PROSPETTO DEL CORSO A - DURATA DEL CORSO: 4 ORE

**PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO**

ARGOMENTO	DURATA
1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - principi della combustione - prodotti della combustione - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio - effetti dell'incendio sull'uomo - divieti e limitazioni di esercizio - misure comportamentali	1 ora
2 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - principali misure di protezione antincendio - evacuazione in caso di incendio - chiamata dei soccorsi	1 ora
3 - ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili	2 ore

5.4 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA

L'art. 6 del DM 10.3.1998 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell'Allegato X, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire necessariamente l'**attestato di idoneità tecnica** previsto dall'articolo 3 della legge 609/96, rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco.

Si riporta di seguito l'Allegato X al DM 10.3.1998, contenente l'elenco dei luoghi di lavoro nei quali è necessario l'attestato di idoneità rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco.

Ø DM 10.3.1998 - ALLEGATO X: LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a - industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b - fabbriche e depositi di esplosivi;
- c - centrali termoelettriche;
- d - impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e - impianti e laboratori nucleari;
- f - depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g - attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h - aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i - alberghi con oltre 100 posti letto;
- l - ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m - scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n - uffici con oltre 500 dipendenti;
- o - locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p - edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n.1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;
- q - cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r - cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

○ Per quanto riguarda l'attività di accertamento e l'attestato di idoneità, si aggiungono le seguenti informazioni:

- La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento va inoltrata dai datori di lavoro (*o per essi dalle associazioni di categoria*) al Comando provinciale dei vigili del fuoco ove ha sede l'unità produttiva.
- L'istanza deve essere in bollo da Euro 10,33; sono escluse dall'obbligo del bollo le istanze presentate dalle Amministrazioni Pubbliche.
- Le Pubbliche Amministrazioni che usufruiscono delle prestazioni formative del Corpo Nazionale VVF, sono tenute anch'esse al pagamento delle tariffe vigenti per gli accertamenti di idoneità.
- L'istanza deve essere **obbligatoriamente corredata** da:

- **Ricevuta di versamento** effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 14.10.1996 (*attualmente Euro 45,00 per ciascuna persona da esaminare*).

[**N.B.:** Sul retro del c/c occorre indicare sempre la "causale del versamento", che è obbligatoria qualora il destinatario sia un Ente pubblico; a tal riguardo si raccomanda di indicare sempre tutti gli elementi utili per l'individuazione del servizio cui si riferisce il versamento (*tipo di servizio richiesto, denominazione dell'attività, numero delle persone da esaminare, etc.*; es: **Domanda di accertamento di idoneità tecnica antincendio, presentata dalla Ditta, per n. persone**)].

- Dichiarazione del datore di lavoro dell'**avvenuto svolgimento del corso di formazione** per "addetti antincendio" in conformità al DM 10.3.1998, specificando il numero ed i nominativi dei propri dipendenti incaricati (*e da sottoporre ad accertamento*), nonché la durata ed il programma del corso di formazione effettuato.
 - **Attestato di frequenza** del corso di formazione, rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici o privati.
 - **Delega formale** del datore di lavoro per la presentazione dell'istanza di accertamento dell'idoneità tecnica (*nei casi in cui tale istanza venga presentata da istituti di formazione o da associazioni di categoria, e non direttamente dai datori di lavoro*).
 - Il nominativo ed il recapito telefonico di un **responsabile** incaricato (*dal datore di lavoro, o da un istituto di formazione, o da associazione di categoria*) di seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento degli accertamenti da effettuare.
- Al fine di conseguire quanto disposto dall'art. 3 della legge 609/96 e l'obiettivo fissato dal D.Lgs. 626/94, l'accertamento dell'idoneità tecnica è da ritenersi prioritario per gli addetti alla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro indicati nell'allegato X del DM 10.3.1998.

- Resta naturalmente inteso che, fermo restando l'obbligo per le attività indicate, qualora il datore di lavoro di altre tipologie di attività ritenga comunque opportuno che l'idoneità tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa potrà essere richiesta con le stesse procedure ai Comandi dei Vigili del Fuoco.
- Le disposizioni normative attualmente vigenti prevedono che **solo i Comandi Provinciali VV.F. possono rilasciare, previo superamento di una prova tecnica, l'attestato di idoneità** richiesto dall'art. 3 della legge 609/96. A nessun altro Ente, pubblico o privato, può essere riconosciuto alcun tipo di qualificazione connesso all'attività di attestazione antincendio.
- L'accertamento di idoneità tecnica degli addetti antincendio viene effettuato da una Commissione, nominata dall'Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, costituita presso il Comando provinciale, e presieduta dall'Ispettore Regionale o, su sua delega, dal Comandante provinciale o da altro dirigente del C.N.VV.F.; la commissione è composta da un funzionario del ruolo tecnico antincendio e da un Capo reparto o Capo squadra, in servizio presso la sede dove ha svolgimento l'esame.
- La Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno ha recentemente precisato (con lettera prot.5301/6104 del 21.12.1998), ai fini di una uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, le modalità con cui deve essere effettuata l'attività di accertamento di idoneità tecnica.
- Secondo tali indicazioni ministeriali, l'attività di accertamento di idoneità tecnica viene effettuata mediante tre fasi di accertamento:

○ **1ª fase - questionario**: la prima fase dell'accertamento prevede la compilazione da parte del candidato di un questionario propedeutico, del tipo vero/falso ed a risposta multipla, con le seguenti regole:

- il numero dei quesiti da sottoporre ai candidati sarà pari a 30 (*20 di tipo vero/falso e 10 a risposta multipla*);
- il tempo disponibile per la compilazione del questionario sarà di 15 minuti;
- per ottenere la sufficienza (*limitatamente a questa prova scritta*), i candidati dovranno rispondere giustamente almeno ad almeno 16 domande (*50% + 1*).

○ **2ª fase - prova orale**: la prova orale verterà sugli argomenti trattati nel corso, con particolare riferimento agli argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato una non completa conoscenza.

○ **3ª fase - prova pratica**: tutti i candidati dovranno obbligatoriamente sostenere una prova pratica di spegnimento, utilizzando estintori portatili.

La Commissione esaminatrice potrà richiedere l'effettuazione di altre prove, a sua discrezione (*es.: uso idranti o naspì; conoscenza maschera a filtro; etc.*).

- Al termine delle prove di accertamento tecnico, la Commissione esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato (**idoneo o non idoneo**), che terrà conto della capacità e della tecnica di intervento dimostrata dal candidato durante la prova.

- I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco rilasciano un **attestato di idoneità tecnica** ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento tecnico con esito positivo; l'attestato di idoneità tecnica viene rilasciato in bollo da Euro 10,33.
- L'effettuazione degli accertamenti di idoneità tecnica è subordinata all'attuazione degli adempimenti organizzativi di seguito descritti:
 - L'attività di accertamento viene effettuata, generalmente, presso la sede del Comando Provinciale VF, ma il **materiale tecnico** necessario per l'espletamento della prova pratica (*estintori, manichette, coperta antincendio, carburante, etc.*) dovrà essere approvvigionato e portato sul luogo dell'accertamento a cura e carico del richiedente;
 - Durante la prova pratica ciascun candidato dovrà obbligatoriamente indossare i **dispositivi di protezione individuale** necessari, consistenti almeno in:
 - elmetto con visiera;
 - abiti da lavoro non facilmente combustibili (*preferibilmente tuta o giaccone in tessuto nomex*);
 - guanti da lavoro;
 - calzature antinfortunistiche;Tali dispositivi di protezione individuale dovranno essere resi disponibili a cura e carico del richiedente; in caso di mancata disponibilità, ed eccezionalmente, potranno essere resi disponibili dai Vigili del Fuoco, se disponibili al momento.
 - Durante tutta la durata degli accertamenti di idoneità, ciascun candidato dovrà obbligatoriamente essere coperto da **assicurazione** per gli eventuali fatti accidentali che potrebbero verificarsi durante l'attività di accertamento.

La sussistenza di tale copertura assicurativa dovrà risultare da dichiarazione impegnativa del datore di lavoro (*o da figure sostitutive equivalenti*), che dovrà altresì esplicitamente dichiarare di sollevare l'Amministrazione VF da ogni responsabilità attinente i possibili infortuni durante l'attività di accertamento.
- In linea generale si ritiene opportuno che, al fine della migliore organizzazione degli accertamenti di idoneità, i dettagli organizzativi relativi ad ogni caso specifico siano concordati tramite accordi diretti con l'Ufficio Formazione del Comando VF interessato.

5.5 - modello di domanda per la richiesta di corsi di formazione

MOD. 626-2

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DI _____

marca
da
bollo

OGGETTO: Richiesta di corsi di formazione per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - art. 12 D.Lgs. 626/94 - art. 3 D.L. 512/96, convertito in Legge n. 609/96 - art. 7 D.M. 10.3.98

Il sottoscritto _____ datore di lavoro della

COGNOME E NOME

Ditta _____ domiciliata a _____

RAGIONE SOCIALE

VIA/PIAZZA - N. CIVICO - COMUNE

Richiede che venga effettuato un corso di formazione per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo le modalità di seguito indicate (allegato IX del DM 10.3.98) :

- Tipologia del corso di formazione, rispetto ai corsi previsti negli allegati :

A Rischio di incendio basso **B** Rischio di incendio medio **C** Rischio di incendio elevato

- Eventuali argomenti integrativi richiesti : _____

- Numero dei corsi richiesti _____ per complessivi lavoratori corso _____

Si chiede di effettuare i corsi presso il Comando VF di _____

Si chiede di effettuare i corsi presso la sede della Ditta _____

Ubicata in

:

VIA/PIAZZA - N. CIVICO - COMUNE

Per il corretto espletamento dei corsi, si mette a disposizione, oltre alla sede idonea :

- Un responsabile per gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso : _____

INDICARE NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO

- Tutto il materiale necessario per l'attività didattica e per le previste esercitazioni.

Contestualmente si richiede l'accertamento mediante rilascio dell'attestato di idoneità al

Corso in oggetto per n. _____ esaminandi/corso.

² Si allegano le attestazioni di versamento determinate sulla base delle tariffe previste dal decreto interministeriale del 14.10.96 per i corsi di formazione e per l'accertamento di idoneità tecnica.

² Il sottoscritto _____ dichiara altresì di provvedere alla copertura Assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

N.B.: Questa domanda deve essere presentata in bollo da Euro 10,33, e firmata in originale.

5.6 - MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ TECNICA

MOD. 626-4

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DI _____

marca
da
bollo

OGGETTO : Richiesta di accertamento di idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - D.Lgs. 626/94 - art. 3 Legge n. 609/96 - art. 6 D.M. 10.3 98

Il sottoscritto _____ datore di lavoro della

COGNOME E NOME

ditta _____ domiciliata a _____

RAGIONE SOCIALE

VIA/PIAZZA - N. CIVICO - COMUNE

richiede che venga effettuato l'accertamento di idoneità tecnica per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e che agli stessi venga rilasciato un attestato di idoneità al riguardo si comunica quanto segue :

- L'accertamento di idoneità riguarderà un totale di _____ lavoratori.
- Tali lavoratori hanno già frequentato un corso di formazione corrispondente alla seguente tipologia prevista dal DM 10.3.98:

A Rischio di incendio basso **B** Rischio di incendio medio **C** Rischio di incendio elevato

- Con riferimento a tali corsi, si allegano le attestazioni di frequenza relative ad ogni singolo lavoratore, rilasciate da: _____

- Per il corretto espletamento degli accertamenti di idoneità, si mette a disposizione:

« Un responsabile per gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento degli accertamenti: _____

INDICARE NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO

« Tutto il materiale tecnico necessario per le prove pratiche degli accertamenti.

« I dispositivi di protezione individuale necessari per gli esaminandi.

- Si allegano le attestazioni di versamento, determinate sulla base delle tariffe previste dal DM 14.10.96, per l'accertamento di idoneità tecnica di n. _____ persone.

- Il sottoscritto _____ dichiara altresì di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione VF da ogni responsabilità attinente i possibili infortuni durante l'attività di accertamento.

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

N.B.: Questa domanda deve essere presentata in bollo da Euro 10,33, e firmata in originale.